



REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DEL RISTORNO AI SOCI

Assemblea Ordinaria dei Soci del

18/05/25

Articolo 1 - Definizione

Il presente regolamento disciplina le modalità di determinazione e di attribuzione dei ristorni ai soci cooperatori in conformità all'articolo 24 dello Statuto sociale.

Articolo 2 - Natura

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio può proporre alla assemblea dei soci di destinare parte dell'utile a titolo di ristorno ai soci cooperatori.

Articolo 3 - Limiti

La ripartizione dei ristorni è ammessa esclusivamente nei limiti dell'avanzo di gestione generato dall'attività mutualistica svolta con i soci cooperatori e determinato secondo le prescrizioni legislative e le istruzioni ministeriali in atto.

Articolo 4 - Determinazione

La ripartizione dei ristorni deve essere effettuata sulla base della quantità e qualità degli scambi mutualistici realizzati dai soci cooperatori con la cooperativa, ai sensi dell'art. 2545sexies C.C. e dell'articolo 22 dello Statuto sociale.

La quantità e qualità degli scambi mutualistici rilevante ai fini della ripartizione dei ristorni viene valutata rispetto ai consumi elettrici derivabili dalle utenze intestate al Socio nell'anno di riferimento.

Il Consiglio di Amministrazione, data la finalità sociale storica della Cooperativa che intende fornire prioritariamente tariffe agevolate e benefici a favore delle famiglie residenti sul territorio servito dalla cooperativa, può deliberare di parametrare l'entità del ristorno mediante coefficienti ed eventuali limiti massimi tesi a valorizzare il margine relativo ai Soci domestici residenti rispetto a quello relativo ai Soci domestici non residenti e agli usi diversi.

Sulle somme dovute dalla cooperativa ai Soci cooperatori a titolo di ristorno non maturano interessi.

Nel rispetto della parità del trattamento dei Soci, il Consiglio di amministrazione, ai Soci che alla data di approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea, si trovino in stato di morosità per somme dovute alla Cooperativa e la cui posizione debitoria complessiva sia riferibile a periodi anche precedenti all'esercizio in corso, procederà alla compensazione di tali importi con l'eventuale importo spettante a titolo di ristorno.

Articolo 5 - Proposte del Consiglio di Amministrazione

Sulle proposte inerenti i ristorni, il Consiglio di Amministrazione deve espressamente dare atto nella nota integrativa, nonché nell'eventuale relazione sulla gestione, nell'ambito della relazione sul carattere mutualistico della cooperativa di cui all'articolo 2545 C.C. .

Articolo 6 - Deliberazioni dell'Assemblea dei soci

L'assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio, delibera sull'entità e sulle modalità di determinazione dei ristorni, in base alla proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione nel progetto di bilancio.

Inoltre, l'assemblea dei soci delibera sulle modalità di erogazione dei ristorni, che possono essere liquidati direttamente o indirettamente. È ammissibile anche l'erogazione dei ristorni in forma mista.

Nel caso di erogazione in forma diretta, la cooperativa liquida il ristorno imputando l'importo di spettanza all'interno di una o più bollette di fornitura servizi, qualora non fosse possibile liquida il ristorno tramite assegno o bonifico.

Nel caso di erogazione indiretta, la cooperativa liquida il ristorno attraverso un aumento del capitale sociale in favore del socio.

Il ristorno compete esclusivamente ai Soci che abbiano partecipato allo scambio mutualistico nel corso dell'esercizio e siano iscritti a Libro Soci alla data di chiusura del bilancio dell'esercizio di competenza, o il cui rapporto sociale si sia interrotto per morte del socio prima di tale data.

Articolo 7 - Disciplina di riferimento

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento si rinvia alle norme di legge e di statuto.